

Allegato A - STATUTO – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO: CUSTODI DI SUCCESSO

ART.1 – COSTITUZIONE – SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Custodi di Successo”, in forma abbreviata “CdS”.

1.2) L’Associazione ha sede in Via Luigi dalla Via 7/b, 36015 Schio (VI).

1.3) Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche altrove.

1.4) La durata dell’Associazione è stabilita fino all’anno 2100 e può essere prorogata.

ART. 2 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

2.1) L’Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge di fornire un quadro di riferimento stabile per soggetti interessati nell’attività tipica di Investitori Informali nel capitale di rischio, internazionalmente noti come operatori di Private Equity e Venture Capital, che – rappresentati da persone fisiche - in funzione di disponibilità finanziari proprie o di terzi, professionalmente effettuano investimenti nel capitale di rischio, tramite l’assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni prevalentemente in società non quotate.

2.2) In particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Favorire ed agevolare lo sviluppo dell’attività di private equity e venture capital in Italia e all’Estero;
- b) Rappresentare presso i competenti organi italiani ed internazionali gli Associati, favorendo lo sviluppo di un adeguato contesto normativo e istituzionale;
- c) Promuovere e sviluppare una corretta conoscenza e cultura del capitale di rischio;
- d) Incentivare lo sviluppo professionale del settore;
- e) Raccogliere e divulgare le informazioni relative al settore, per promuoverne una corretta conoscenza;
- f) Incoraggiare lo scambio di esperienze tra i Soci, promuovendo le migliori pratiche;
- g) Promuovere l’attività degli Associati presso gli operatori economico-finanziari italiani ed internazionali;
- h) Facilitare i rapporti di collaborazione con primarie istituzioni scientifiche universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali al fine di sviluppare gli investimenti in tecnologie e in imprese innovative;
- i) Agevolare lo sviluppo di un mercato finanziario in linea con gli standard internazionali, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni di Categoria;
- j) Offrire servizi di consulenza per Start-Up o altre aziende che necessitano di un supporto derivante dall’Associazione e/o dai suoi iscritti.

2.3) Per la realizzazione di tali finalità l’Associazione:

- a) Svolge un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare attraverso un’attività di rappresentanza istituzionale e di fattiva collaborazione con le Autorità competenti per creare un contesto favorevole allo sviluppo del private equity e venture capital;
- b) Organizza iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la cultura del capitale di rischio, anche mediante incontri e dibattiti a livello nazionale ed internazionale, nonché attività di formazione;
- c) Favorisce lo scambio di informazioni fra gli Associati e fra essi ed altre istituzioni;
- d) Elabora ricerche e studi di settore e realizza rapporti e pubblicazioni;
- e) Crea occasioni di incontro tra Associati ed il mondo imprenditoriale e della ricerca scientifica, stimolando l’incontro tra domanda e offerta di capitali di rischio anche tramite apposite convenzioni;
- f) Svolge attività di informazione e documentazione a favore degli Associati e, più in generale, nei confronti dei soggetti interessati al settore;
- g) può partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o analoghi;
- h) Svolge ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

2.4) CdS si avvale per la realizzazione di quanto sopra indicato della propria organizzazione e delle proprie risorse umane e professionali, nonché della partecipazione degli Associati alle Commissioni Tecniche ed Esecutive.

2.5) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 – I SOCI

3.1) Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche che siano interessate all'attività dell'Associazione e che, previa richiesta scritta presentata da un altro socio, siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e dei Soci Fondatori che hanno diritto di veto (almeno 2 voti sfavorevoli per una esclusione). Tali soggetti devono essere in possesso di requisiti di serietà, professionalità e trasparenza e devono dimostrare un interesse attivo all'attività dell'Associazione.

3.2) I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione;
- b) Soci Senior: sono coloro che sono iscritti e partecipano da oltre 2 anni all'attività ordinaria dell'Associazione;
- c) Soci Junior: sono coloro iscritti all'Associazione da meno di 2 anni.

3.3) Possono fare parte dell'Associazione (in deroga al punto 3.1), quali membri aderenti senza diritto di voto: le università, i centri di ricerca ed altre istituzioni pubbliche o private (comprese altre Associazioni), sia italiane che internazionali, che siano interessati allo sviluppo del mercato del capitale di rischio in Italia. Il Consiglio Direttivo valuterà caso per caso se tali "Associazioni" debbano o meno pagare la quota associativa annuale.

ART. 4 – PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

4.1) L'Associato cessa di far parte dell'Associazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) L'Associato dia comunicazione scritta di recesso al Presidente o al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo;
- b) L'Associato sia dichiarato fallito con procedura penale in corso;
- c) L'Associato sia venuto gravemente meno al Codice di Comportamento dell'Associazione allegato allo Statuto;
- d) L'Associato non effettui i versamenti dovuti all'Associazione entro un mese dalla scadenza dei termini.

4.2) Gli Associati receduti o esclusi non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 5 – DOVERE DEGLI ASSOCIATI

5.1) Ogni Associato si impegna ad osservare il presente Statuto, il Codice di Comportamento, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, e ad attenersi all'osservanza dei protocolli di autonomia di volta in volta promulgati. Si impegna altresì a collaborare con CdS con spirito di solidarietà, imprenditorialità e proattività per il raggiungimento dei fini istituzionali;

5.2) Sarà proattivo nella ricerca di nuovi soci e nel raccogliere fondi per poter finanziare le attività dell'Associazione;

5.3) Ogni Associato si impegna altresì al versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- I. L'Assemblea Generale;
- II. Il Consiglio Direttivo;
- III. Il Presidente dell'Associazione e degli organi costituiti;
- IV. Il Presidente Onorario.

ART.7 – L'ASSEMBLEA GENERALE

7.1) L'Assemblea è costituita da tutti i soci. L'Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e del Programma di attività e per

la nomina od il rinnovo del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo e/o quando lo richiedono almeno il 30% degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote. In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea è compito del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del vicepresidente.

7.2) L'Assemblea è convocata tramite e-mail con notifica di lettura inviata all'indirizzo comunicato in data di iscrizione (con successive modifiche) e reca l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione; tale convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea;

7.3) L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, con almeno un quarto degli iscritti; l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda convocazione, con almeno metà più uno degli iscritti. Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza degli Associati intervenuti;

7.4) L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea possono contrastare con l'esigenza di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto del verbale;

7.5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente;

7.6) Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente;

7.7) Possono intervenire alle assemblee gli Associati in regola con lo Statuto; non è possibile delegare un'altra persona.

7.8) L'Assemblea ordinaria:

- a) Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- b) Delibera sull'indirizzo *generale* dell'attività dell'Associazione;
- c) Delibera sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno in corso;
- d) Approva il rendiconto economico e finanziario della gestione.

L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) Discute e delibera su ogni altro argomento straordinario.

7.9) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

7.10) Presso la sede dell'Associazione sono conservati i Libri Verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

7.11) Ciascun Associato ha diritto di consultare il Libro Verbali delle Assemblee;

7.12) Ogni Associato ha diritto ad un voto (esclusi gli aderenti secondo l' art. 3.3);

7.13) Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo la votazione avviene sulla base di una lista di candidature. Ogni Associato può supportare un solo candidato ed esprimere, in sede di voto, una sola preferenza. Il voto è palese. Vengono eletti i candidati con maggiori preferenze e, in caso di parità, prevale il socio iscritto da più tempo. Alla scadenza del mandato i membri uscenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo per poi potersi ricandidare al termine di un intero mandato senza alcun ruolo. Nel caso i candidati siano in numero inferiore

al numero minimo di membri del Consiglio, il Presidente provvederà ad inserire nella lista dei candidati tanti nominativi quanti ne servono per raggiungere tale numero minimo.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1) L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da un 3, 5, 7 oppure 9 membri di cui la maggioranza Soci Fondatori ed un terzo Senior.

8.2) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea Generale, salvo per il primo Consiglio Direttivo che sarà composto unicamente da soci fondatori.

8.3) Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni.

8.4) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Tesoriere, un Vice Presidente e un Segretario Generale.

8.5) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa, in particolare il Consiglio Direttivo:

- a) nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione che deve essere votato a maggioranza dallo stesso Consiglio;
- b) nomina, ove opportuno, uno o più Presidenti Onorari i quali potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Socio Creatore, come meglio specificato all'Art. 10, avrà anche la nomina di Presidente Onorario;
- c) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e procede all'esclusione degli Associati;
- d) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per gli scopi della medesima, nel quadro delle linee generali dettate dall'Assemblea;
- e) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune dell'Associazione;
- f) approva il progetto di rendiconto economico e finanziario di gestione per l'esercizio decorso e il preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione;
- g) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) delibera sulle modifiche del Codice di Comportamento;
- i) emette i Regolamenti dell'Associazione;
- j) vigila sul rispetto del Codice di Comportamento.

8.6) Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti, in assenza del quale il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione con il voto dei 2 terzi dei consiglieri in carica. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio. Il numero massimo di cooptazioni nell'arco un mandato è 3. Se, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del Consiglio si riduce della metà dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si deve proceder al rinnovo dello stesso;

8.7) Il Consiglio Direttivo può per gravi e motivati motivi proporre all'Assemblea, che decide con voto a maggioranza, l'esclusione di uno dei suoi membri per inadempienza ai suoi doveri di consigliere;

8.8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri;

8.9) Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, che possono essere presenti anche delegando un membro del Consiglio stesso. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito se intervengono tutti i Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti i Presidenti Onorari avranno facoltà di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui indicato. Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.10) La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso via e-mail con notifica di lettura per ciascun Consigliere, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.11) Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, in qualità di membri Aderenti, di altre associazioni, che condividano le finalità dell'Associazione.

8.12) I membri del Consiglio possono avere diritto al rimborso delle spese sostenute in funzione del loro mandato, nel limite delle disponibilità dell'Associazione.

ART. 9 – PRESIDENTE

9.1) Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri che lo eleggono a maggioranza;

9.2) il Presidente dovrà avere reputazione nonché caratteristiche di rappresentatività e professionalità tali da contribuire in modo significativo ad accrescere la visibilità e la credibilità istituzionale dell'Associazione;

9.3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio;

9.4) Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo a persona da lui nominata facente parte del Consiglio Direttivo;

9.5) Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo;
- b) indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- c) redige con il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo, il preventivo delle spese ed il rendiconto di gestione. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, il preventivo ed il rendiconto sono presentati dal Presidente all'Assemblea degli Associati insieme ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

9.6) Il Presidente rimane in carica per due anni come il Consiglio Direttivo che l'ha nominato e decade con esso.

ART. 10 – SOCIO CREATORE

10.1) Il Socio Creatore è colui che ha avuto l'idea dell'Associazione e a lui sono riconducibili gli sforzi fatti nell'avviare l'attività della stessa e nell'individuare i Soci Fondatori;

10.2) Il Socio Creatore avrà fin dall'inizio anche la nomina di Presidente Onorario.

ART. 11 – PRESIDENTE ONORARIO

11.1) L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto (ad esclusione dell'art. 8.9), alle riunioni del Comitato Direttivo. Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'associazione.

ART. 12 – QUOTA ASSOCIATIVA

12.1) Gli Associati e gli Aderenti sono tenuti a versare nel mese di Gennaio la quota associativa annuale (possibile frazionare in 2 rate: Gennaio e Luglio);

12.2) Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, in caso di necessità, il versamento di quote straordinarie; tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea degli Associati;

12.3) La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 13 – FONDO COMUNE

13.1) Il Fondo Comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione. Esso è costituito:

- a) Dalle quote associative annuali versate dai membri;
- b) Dalle eccedenze attive della gestione;
- c) Da tutti i contributi e i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

13.2) Eventuali avanzi del Fondo devono essere reinvestiti in nuovi progetti dell'associazione e non possono essere distribuiti agli Associati.

ART. 14 - GESTIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare. L'amministrazione e la tenuta contabile è affidata a soggetto incaricato, secondo le direttive del Presidente.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione dell'Atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Comportamentale e di eventuali Regolamenti interni è demandata al giudizio della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Vicenza.

ART. 16 – SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, oppure a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri. L'eventuale patrimonio presente alla data di estinzione deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori dell'associazione. Il patrimonio che residua dopo aver liquidato i creditori dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea.

ART. 17 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

Vicenza, 7 Maggio 2012

SOCI FONDATORI:

Alberto Basso

Matteo Brazzale

Pierantonio Cenci

Mario Costa

Francesco Maggio

Andrea Inglese

Marco Pinotti

Michele Sartori